

# RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL CONSORZIO ISOLE DEI CICLOPI (ANNO 2023) AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

## 1. Presupposti normativi

L'art. 20 del citato Testo unico, introducendo una "razionalizzazione periodica", prevede che le amministrazioni pubbliche debbano svolgere annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare, il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 20 è volto ad individuare quelle partecipazioni che possono essere oggetto di razionalizzazione se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del testo unico;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Nella tabella che segue si riporta il gruppo societario a partecipazione diretta coinvolto nell'attività di razionalizzazione, il quale non possiede partecipazioni in altre società. Il Consorzio, pertanto, non possiede partecipazioni indirette.

Società	Natura giuridica	Stato della società
Flag Riviera Jonica Etnea scarl	Società consortile a responsabilità limitata	Società attiva

L'applicazione dei criteri per la razionalizzazione, fornita dal legislatore, non può non tener conto della natura della partecipazione del Consorzio Isole dei Ciclopi. Pur trattandosi di una società a partecipazione sia privata che pubblica, ai soci non sono

riconosciuti poteri di controllo che consentano ad essi di esercitare un potere di ingerenza sull'attività e un'influenza dominante sulle decisioni.

In particolare, il Consorzio, possedendo una quota minoritaria della società (0,546%), può limitarsi a proporre alla società l'adozione della misura prevista, ma non è in grado di incidere su quella che sarà la decisione dell'assemblea.

## **2. Analisi delle partecipazioni**

Il "FLAG RIVIERA JONICA" è una società cooperativa consortile costituita (atto notaio Fatuzzo rep.25148 del 7/2/2013) da un partenariato pubblico – privato sulla base del Reg. CE n.1198/2006 (FEP) – Asse IV. La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca della Sicilia Orientale, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali della pesca e delle altre Misure regionali, nazionali e comunitarie per lo sviluppo delle zone di pesca. Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, persegue i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

- Preservare e incrementare l'occupazione nell'area di riferimento, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca;
- Mantenere la prosperità economica e sociale di tale area e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- Comporre, mediante la reale partecipazione delle forze locali, il quadro generale delle risorse territoriali attuali e potenziali, necessarie per programmare la loro ottimale utilizzazione in forma integrata;
- implementare strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale e che possano contribuire alla diversificazione ed al rafforzamento delle zone di riferimento, interessati da problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca, promuovendo un approccio partecipativo diffuso su scala locale;
- Incentivare lo sviluppo delle singole attività produttive e l'approntamento delle relative infrastrutture, strutture, servizi di carattere generale, attività di informazione e formazione mirata ecc., fornendo, altresì, l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la loro piena utilizzazione;
- Incentivare anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione ed istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici ecc.);
- Favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso iniziative concertate e condivise;

- Operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e architettonico locale valorizzando le identità e le unicità del territorio costiero.

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista per l'attuazione delle attività descritte nel Piano di Sviluppo Locale approvato dal Dipartimento Regionale degli Interventi per la Pesca della Regione Siciliana ed ogni altra azione contemplata nei programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi istituzionali.

I costi di gestione della società gravano sul finanziamento del PSL.8 (art.6 dello Statuto) e possono gravare sui soci per la parte non coperta dal finanziamento del PSL. Il FLAG ha già adottato il principio, a partire dal 2020 mediante la revisione dello statuto, che le spese di gestione della società non coperte dai finanziamenti ricevuti per l'attuazione del PSL nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società gravano esclusivamente sui soci beneficiari dei finanziamenti ricevuti in proporzione alle prestazioni ricevute. Il Piano di Sviluppo Locale è stato approvato dalla regione Siciliana con DDG NR.418/pesca del 24/7/2013.

La tabella seguente intende dare evidenza delle principali grandezze e dei risultati desumibili direttamente dai prospetti di bilancio.

Chiusura bilancio	Patrimonio netto	Totale attivo	Valore produzione	Fatturato	Risultato esercizio
31/12/2022	46.950	430.577	896.385	0	0

Nell'anno 2022 è stato approvato, con verbale di assemblea, l'ingresso di n° 41 nuovi soci, questo ha comportato l'aumento del capitale sociale ad € 46.950.

#### *Tabella risultato di esercizio quinquennio (2018-2022)*

Il bilancio di esercizio, per il quinquennio esaminato, non evidenzia né un utile né una perdita d'esercizio pertanto chiude a pareggio.

Risultato di esercizio				
2022	2021	2020	2019	2018
0	0	0	0	0

#### *Costi del personale*

La società non ha personale dipendente.

#### *Costi della produzione*

Costi della produzione	Costi della produzione per servizi
896.093,00	892.035,00

### 3. Razionalizzazione annuale delle società ai sensi dell'art. 20 del Testo unico delle società - criteri di razionalizzazione.

In questa sezione verranno illustrati i criteri ai fini degli interventi di razionalizzazione. I criteri guida cui deve ispirarsi l'azione di razionalizzazione sono quelli elencati al secondo comma dell'art. 20 del Testo unico e in particolare gli interventi sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra uno solo dei seguenti elementi:

**a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del testo unico** ovvero categorie di società che non svolgono attività di produzione di beni e di servizi "strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:** trattasi del principio dell'eliminazione delle scatole vuote, ovvero partecipate con un numero bassissimo o inesistente di dipendenti, ma che comunque richiedono un apparato di amministrazione.

**c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali:** lo scopo è quello di evitare aree di sovrapposizione tra gli ambiti operativi delle società partecipate e quelli di altre società o enti strumentali. Non riscontrabile nel caso in questione perché il Consorzio ha partecipazioni soltanto in una società.

**d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:**

Tale criterio ha lo scopo di misurare la redditività delle società. In questo caso il FLAG per la natura della società stessa non produce fatturato.

**e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:** Si tratta di un criterio che impone il monitoraggio dei risultati di bilancio per evidenziare perdite strutturali consolidate che possono determinare dismissioni.

**f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento:** si tratta di un criterio che prevede una riduzione dei costi di amministrazione e una riduzione del numero degli amministratori e dei revisori e dell'ammontare dei loro compensi, oltre a una riduzione dei costi di servizi rispetto all'anno precedente.

**g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4:** si tratta di un criterio volto allo sfoltimento delle partecipate attraverso aggregazioni che consentono economie di scala, aumentando l'efficienza delle stesse.

### 4. Misure di razionalizzazione

I criteri di razionalizzazione finalizzati alla riduzione, alla semplificazione e al contenimento della spesa, sono riassunti nella tabella seguente. Vengono presi in considerazione soltanto i criteri applicabili in ragione del fatto che il Consorzio possiede soltanto una partecipata.

CRITERI	MISURE
<b>a) Criteri finalizzati alla riduzione e alla semplificazione</b>	
1. Partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio	Dismissione della partecipazione societaria
2. Partecipazioni societarie non rientranti nelle categorie di cui al comma 2 art. 4 del d.lgs. n. 175/2016	Dismissione della partecipazione societaria
<b>b) Criteri finalizzati al contenimento della spesa</b>	
1. società prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	Divieto di aumento dei contributi di funzionamento a carico degli enti pubblici
2. società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro	Divieto di aumenti di capitale a carico di enti pubblici per cause diverse dall'ingresso di nuovi soci
3. società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	Avvio del procedimento di liquidazione della società
<b>c) Criteri finalizzati al contenimento dei costi di funzionamento</b>	
1. società che prevedono contributi annuali di funzionamento	Riduzione/eliminazione dei contributi in mancanza di entrate

## **A. Misure finalizzate alla riduzione e alla semplificazione.**

### **A1. Dismissione delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.**

Lo scopo del criterio è mantenere le partecipazioni necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio e di conseguenza dell'Area Marina Protetta Isole Ciclopi. Poiché il FLAG esercita la sua attività nel settore della pesca, promuovendo il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca e di tutto l'ambiente costiero della riviera etnea, favorendo tra l'altro la diversificazione dell'attività di pesca verso attività di tutela e gestione del territorio quali pescaturismo, ecoturismo, ecc., può essere ritenuto utile al perseguimento di alcuni tra i fini istituzionali dell'Area Marina Protetta Isole Ciclopi, quali "la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, e del turismo ecocompatibile".

Pertanto, dall'applicazione del superiore criterio deriva che la società non deve essere razionalizzata e sottoposta alla misura della dismissione.

### **A2. Dismissione delle partecipazioni societarie che non svolgono attività rientranti nelle categorie di cui al comma 2 dell'art. 4 del testo unico.**

Tale criterio intende circoscrivere il perimetro delle attività consentite alle società a partecipazione pubblica esclusivamente alle tipologie elencate dal legislatore all'art. 4 del Testo unico. L'ambito operativo della partecipata si esplica attraverso le attività richieste ai sensi di dell'art. 4 svolgendo servizi di interesse generale, strumentali agli enti pubblici partecipanti.

Pertanto, dall'applicazione del superiore criterio deriva che la società non deve essere razionalizzata e sottoposta alla misura della dismissione.

## **B. Misure finalizzate al contenimento della spesa.**

### **B1. Divieto di aumento dei contributi di funzionamento a carico degli enti pubblici per le società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Il criterio ha lo scopo di contenere la spesa per le società con complessi apparati amministrativi ai quali non corrisponde un adeguato numero di dipendenti (cosiddette "scatole vuote").

La società risulta composta da un numero di amministratori (11) sicuramente superiore a quello dei dipendenti, non avendo dipendenti. È da rilevare il fatto che gli amministratori non percepiscono compenso per l'attività svolta (Art. 16 dello Statuto societario) e che le spese di gestione della società, non coperte dai finanziamenti ricevuti per l'attuazione del PSL, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società, gravano esclusivamente sui soci beneficiari dei finanziamenti ricevuti in proporzione alle prestazioni ricevute. È altresì da rilevare che il Consorzio, non avendo beneficiato di contributi, allo stato attuale, non partecipa alle spese di funzionamento, tuttavia in applicazione del superiore criterio, si è ritenuto di applicare la misura del divieto di aumento dei contributi di funzionamento, a carico del bilancio del Consorzio, qualora dovessero essere previsti.

### **B2. Società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro**

Il Testo unico sulle società prevede come soglia di sbarramento per il mantenimento delle partecipazioni il limite del fatturato pari a € 1.000.000,00.

Con tale criterio si vuole misurare la "capacità di mercato" delle società a partecipazione pubblica attraverso l'esame dei dati del fatturato nel triennio 2020-2022. Lo scopo è quello di evitare che gli enti pubblici mantengano partecipazioni in società prive del requisito della redditività.

Nella tabella che segue si riportano i dati del valore della produzione della partecipata nel triennio 2020/2022, dalla quale si evidenzia che per la partecipata il fatturato medio per il triennio 2020-2022 risulta inferiore a 1.000.000,00 di euro.

Valore produzione		
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
168.798	273.681	896.385

Il criterio utilizzato dal legislatore si avvale di uno strumento di valutazione tipico delle discipline aziendalistiche, che mal si presta alla valutazione della partecipata in questione.

Va precisato, infatti, che il FLAG non è una società nata per costituire reddito nel senso tradizionale del termine. Vista la particolare *mission*, la redditività va intesa non come ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio. Inoltre, va rilevato che l'attività societaria si concretizza esclusivamente nella partecipazione a progetti di ricerca a valere su fondi di finanziamento pubblico in cui il finanziamento ricevuto viene speso a beneficio dei soci partecipanti.

Se da un lato è indubbio che il criterio del fatturato medio mal si presta a valutare la redditività della partecipata in questione, tuttavia, non vi è dubbio che da una insufficiente redditività della partecipata possono derivare costi per la finanza pubblica. Pertanto, risulta opportuna l'adozione di misure cautelative quali il divieto di aumento di capitale per casi diversi dall'ingresso di nuovi soci. Sicché, alla luce del suesposto criterio si ritiene opportuno applicare la misura del divieto di aumento del capitale per casi diversi dall'ingresso di nuovi soci alla società partecipata.

### **B3. Avvio del procedimento di liquidazione per quelle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.**

Il criterio in questione vuole analizzare la situazione finanziaria delle partecipate, per individuare l'andamento delle stesse nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari. Lo scopo è quello di evitare che gli enti pubblici mantengano partecipazioni in società con un andamento strutturalmente in perdita, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.

Nella tabella che segue si riportano i risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti.

Risultato di esercizio				
2022	2021	2020	2019	2018
0	0	0	0	0

Al fine di interpretare meglio il risultato economico, occorre porre l'attenzione sulla natura senza scopo di lucro della partecipata, per la quale il bilancio annuale chiude in pareggio.

Alla luce del superiore criterio non si ritiene opportuno sottoporre a procedura di liquidazione la partecipata esaminata.



## **C. Misure finalizzate al contenimento dei costi di funzionamento**

### **C1. Riduzione/eliminazione dei contributi per le società che prevedono contributi annuali di funzionamento a carico dei soci nel caso in cui non siano previste entrate.**

I costi di gestione della società gravano sul finanziamento del PSL.8 (art.6 dello Statuto) e possono gravare sui soci per la parte non coperta dal finanziamento del PSL. Il FLAG ha già adottato il principio, a partire dal 2020 mediante la revisione dello statuto, che le spese di gestione della società non coperte dai finanziamenti ricevuti per l'attuazione del PSL nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società gravano esclusivamente sui soci beneficiari dei finanziamenti ricevuti in proporzione alle prestazioni ricevute. Il Consorzio, non avendo beneficiato di contributi, non eroga alla società contributi di funzionamento.

Alla luce delle susposte considerazioni, si ritiene, pertanto, di non applicare allo stato attuale alcuna misura.